

Allegato "A" all'atto
del 13 maggio 2022
repertorio n. 5055
raccolta n. 4249

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1
Costituzione

E' costituita in Livorno la "LIBERTAS SPORT Società Cooperativa Sportiva dilettantistica" tra coloro che intendono esercitare e promuovere la pratica sportiva, sia dal punto ricreativo che agonistico. La Cooperativa è regolata dal presente Statuto e, in quanto esso non preveda, dal libro 5° - titolo 6° - capitolo I del Codice Civile, nonché dalle norme del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, dalla legge 17.2.1971 n. 127 e successive modificazioni e dalle altre leggi vigenti in materia di Società Cooperative.

Articolo 2
Sede

La Cooperativa ha sede in Livorno e durata fino al 31 dicembre 2070. Potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea salvo il diritto di recesso del Socio dissenziente.

Articolo 3
Finalità

La società, che aborrisce ogni distinzione di sesso, di razza, di religione, di censo e di partito, non ha finalità speculative e si prefigge i seguenti scopi essenziali, nell'interesse generale della Provincia di Livorno ed in quello particolare dei Soci:

promuovere, disciplinare, migliorare e perseguire ogni iniziativa intesa a diffondere la pratica delle attività sportive in genere, e più in particolare del tennis, del padel del biliardo, del calcetto, del basket, del bridge, del tennis tavolo, del beach tennis, del beach volley, di qualsiasi gioco da tavolo, mediante gestione diretta o indiretta dei propri impianti;

provvedere all'assistenza culturale, didattica, ricreativa e mutualistica in genere a favore dei Soci e delle loro famiglie ed all'organizzazione di locali di ritrovo per le riunioni dei Soci e dei loro familiari; partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare fra i Soci la cultura sportiva nonché i principi ed i legami di solidarietà;

dare assistenza collettiva ed individuale ai propri Soci, sia direttamente sia per tramite di ogni altro eventuale organismo associativo, in tutti i campi affinché questi possano conseguire i migliori risultati nell'ambito delle attività sportive. Per il conseguimento dello scopo sociale, la Cooperativa avrà facoltà di svolgere tutte le attività che i

suoi Organi, nelle rispettive competenze, riterranno utili.

La Cooperativa, per la realizzazione di suoi fini, avrà inoltre facoltà di acquistare, costruire, affittare e dare in comodato immobili, mobili, impianti ed attrezzature da utilizzare direttamente o indirettamente per le finalità sociali, nonché per procedere alla realizzazione degli scopi prefissati, accordare e delegare determinate mansioni esecutive ad altri Enti ed/o privati che svolgono attività simili o integrative. La Cooperativa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità più sotto descritte, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi i mutui ipotecari passivi, mobiliari, od anche di natura industriale e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Articolo 4

Regolamento

Il Consiglio di Amministrazione per l'andamento tecnico amministrativo della Società provvede alla stesura del Regolamento Interno, da approvarsi nell'Assemblea Ordinaria dei Soci, a maggioranza dei presenti.

Articolo 5

Realizzazione degli obiettivi

Alla realizzazione dei programmi, degli impianti e delle attrezzature necessari all'andamento sociale la Cooperativa potrà provvedere, oltre che con l'impiego del capitale sociale e delle riserve, con l'eventuale ricorso al credito, anche con mutui ipotecari, con prestiti dei Soci e con donazioni o sponsorizzazioni.

Articolo 6

Mutualità prevalente

La Società Cooperativa Libertas Sport, Società Sportiva Dilettantistica, deve intendersi a mutualità prevalente in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato così come determinato al precedente Art. 3. L'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'art. 2513 del Codice Civile. La Società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

- 1) non potrà distribuire utili o riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
- 2) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, quanto residua del patrimonio, una volta dedottone il capitale sociale effettivamente versato dai soci, a fini sportivi;
- 3) dovrà devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nel caso di trasformazione,

fusione e negli altri casi diversi dallo scioglimento.

4) nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici dovrà essere rispettato il principio di parità di trattamento;

5) la cooperativa potrà svolgere la propria attività anche nei confronti dei soggetti non soci.

6) non sono previsti strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

TITOLO II

SOCI

Articolo 7

Requisiti del socio

Il numero dei Soci ammessi è illimitato, tuttavia esso non può essere inferiore a nove.

Possono essere Soci della Cooperativa de quo le persone in possesso dei requisiti morali e civili, in grado di esercitare, promuovere e condividere sia la pratica sportiva, ricreativa e agonistica, nonché tutte le attività finalizzate al godimento salubre e sereno del proprio tempo libero e comunque persone in grado di contribuire a realizzare gli scopi di cui all'art. 3 e che abbiano la residenza cosiddetta "normale" e/o il domicilio (individuati secondo il disposto dell'art. 43 del Codice Civile nonché secondo le più recenti disposizioni Comunitarie in materia) nel territorio dell'Unione Europea. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e, coloro che esercitano in proprio attività tali da potersi considerare effettivamente concorrenti con quelle della cooperativa o, comunque, che abbiano interessi contrastanti con essa. Altresì non possono essere soci coloro i quali abbiano riportato condanne penali passate in giudicato a mente dell'art. 416-bis del Codice Penale o comunque per altri gravi fatti delittuosi che abbiano comportato condanne superiori ad anni 10 di reclusione. Il socio è tenuto al versamento, oltre all'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Articolo 8

Modalità di associazione

Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione indicando e dichiarando:

a)- cognome, nome, luogo di nascita, domicilio, professione, codice fiscale, telefono ed indirizzo

e-mail qualora posseduto, certificando la non ricorrenza delle clausole ostantive di cui al precedente articolo;

b)- di conoscere e condividere gli scopi e le finalità della Cooperativa e di assumere l'impegno ad osservare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli Organi Sociali,

le norme del Regolamento.

Articolo 9

Oneri del socio

La qualifica di socio comporta di per sé l'assunzione dell'obbligo di contribuire, tramite le quote associative annue stabilite dal Consiglio di Amministrazione, agli oneri derivanti dalla gestione diretta e indiretta degli impianti e delle altre attrezzature della Cooperativa.

Articolo 10

Delibera di associazione

L'ammissione dei nuovi Soci della Cooperativa è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a decidere sulle domande di ammissione con provvedimento che tenga conto, oltretutto della ricorrenza delle condizioni di ammissione indicate nello Statuto, anche della possibilità di utilizzo delle strutture e degli impianti, siano essi realizzati e quindi già in essere o programmati e quindi in corso di realizzazione. In merito all'ammissione di nuovi Soci il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei componenti.

Articolo 11

Socio Ordinario - Socio Aggiunto - Socio Aggregato

La qualità di Socio è acquisita dal richiedente dopo l'ammissione del Consiglio di Amministrazione, con la sottoscrizione delle quote, il pagamento della tassa di ammissione e la iscrizione nel libro soci della Cooperativa. Costituisce parziale eccezione il "Socio Aggiunto" che a differenza del socio ordinario, ma alla pari di esso in quanto a diritti di fruizione, è ammesso ad utilizzare le strutture del circolo, senza acquisto della quota societaria, per un periodo massimo di un anno. Il socio aggiunto è colui il quale chiede di entrare a far parte della Cooperativa, non essendo titolare di quota della stessa, essendo tuttavia persona nota in quanto presentata da almeno un socio ordinario. Le persone in questione, dopo formale delibera di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, entreranno a far parte della Cooperativa con la precisa qualifica di "Socio Aggiunto" e saranno tenuti al pagamento di una quota associativa raggugliata ad anno solare, stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione.- Sulla ammissibilità della domanda di "Socio Aggiunto" decide, inappellabilmente e senza obbligo di motivazione, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della disponibilità totale dei posti, ed in relazione soprattutto alla ricettività degli impianti sportivi, favorendo prioritariamente quelle domande che siano state presentate con data antecedente rispetto alle altre. La qualifica di "Socio Aggiunto" decade automaticamente il 31 dicembre di ogni anno. Le modalità di pagamento delle quote sottoscritte vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Hanno altresì diritto ad assumere la qualifica di socio, previa do-

manda al Consiglio di Amministrazione, i coniugi, i compagni di fatto ed i figli, fino al compimento del 26 anno di età, dei soci ordinari. Detti soci assumeranno la qualifica di "Soci Aggregati".

Articolo 12

Recesso volontario

Il Socio ha diritto di recedere liberamente quando lo desidera, purché in regola con il pagamento delle quote associative stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione, mediante presentazione di una apposita istanza formale attraverso cui palesi tale volontà, istanza da presentarsi al Consiglio di Amministrazione, con modalità atte a garantirne la concreta ricezione, ed almeno 90 giorni prima dell'effettivo recesso. La domanda di recesso non può essere presentata prima che sia decorso almeno un anno dall'ingresso del socio nella società.

Articolo 13

Richiesta di riassociazione

Il Socio ordinario, possessore di quota, che abbia receduto volontariamente, ma che intenda nuovamente essere ammesso a far parte attiva della Società Cooperativa, dovrà presentare nuova istanza di ammissione al Consiglio di Amministrazione, secondo l'iter meglio descritto all'art. 8 del presente Statuto, ed in caso di accettazione potrà assumere esclusivamente e nuovamente la qualità di socio ordinario, possessore di quota. Il socio aggiunto, non possessore di quota, che per qualunque motivo abbia receduto prima del termine dell'anno solare entro cui era stato ammesso, potrà essere riammesso su nuova istanza, assumendo analoga qualità, solo per un anno secondo limiti e vincoli di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con propri provvedimenti.

Articolo 14

Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il Socio:

- a)- che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la Società, oppure fomenti dissidi o disordini fra i Soci;
- b)- che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o nel Regolamento, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi Sociali competenti;
- c)- che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.

Nei casi indicati alle lettere b) e c) il Socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà avere luogo solo dopo che sia trascorso un mese da detto invito e sempreché il Socio si mantenga inadempiente. Avverso la delibera di esclusione il Socio ha diritto di proporre reclamo al Comitato dei Proviviri nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Comitato dei Proviviri decide sul re-

clamo con le modalità previste dall'articolo 48 del presente Statuto.

Articolo 15

Decesso

In caso di morte del Socio subentrano a lui i suoi eredi, i quali hanno eventualmente diritto di ottenere, in alternativa al subentro, il rimborso della quota societaria del dante causa. Qualora gli eredi decidano di non avvalersi del diritto di recesso essi dovranno nominare un rappresentante comune, che li rappresenti in tutti i rapporti con la società. Gli eredi del Socio defunto nell'ipotesi di liquidazione della sua quota dovranno, prima di ricevere la liquidazione, assolvere a tutte le obbligazioni che aveva il defunto presso la Cooperativa.

Articolo 16

Cointestazione

In ogni caso di cointestazione o di comunione di quote ed anche nelle ipotesi in cui una o più quote fossero di pertinenza di coniugi in comunione legale, l'esercizio di ogni diritto connesso alla qualità di Socio è attribuito al rappresentante comune, che dovrà essere nominato dagli interessati ed al quale spetteranno tutte le facoltà riservate ai Soci, compreso il godimento dei servizi sociali.

Articolo 17

Rimborso della quota

Il socio receduto ai sensi dell'art. 12, oppure escluso o cessato ha diritto al rimborso della quota versata al valore nominale purché in regola col pagamento delle quote sociali, ma non ha diritto al riparto delle riserve che saranno destinate, in sede di liquidazione della società, ai fini sportivi. Gli amministratori liquideranno la quota nei 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuto il recesso motivato, l'esclusione o la cessazione.

In ogni caso il rimborso della quota, dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dall'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, diventa operativo.

Articolo 18

Quote associative arretrate

Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento delle quote associative annualmente stabilite ed eventualmente non saldate alla data della cessazione della qualifica di socio.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

Articolo 19

Trasferimento quote

Il Capitale Sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote da 100,00 Euro (cento/00) ciascuna. Le

quote sociali non sono trasferibili fatta eccezione per causa morte. L'ammissione del nuovo socio, che subentra ad un socio defunto, è altresì condizionata al soddisfacimento delle obbligazioni insolute del suo dante causa. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento all'articolo 2530 del Codice Civile.

Articolo 20

Esercizio sociale

L'esercizio sociale, ad eccezione del primo, comincia dal primo gennaio e finisce con il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio curerà la formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Articolo 21

Esame del bilancio

Almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea Generale il bilancio di cui all'articolo precedente sarà sottoposto all'esame dei Sindaci, qualora nominati. Almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea il bilancio stesso deve essere depositato presso la sede sociale unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e del revisore contabile qualora nominati, ed ivi tenuto a disposizione dei Soci.

Articolo 22

Benefici economici

In caso di benefici netti, questi devono essere così ripartiti:

- a) il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59;
- b) il resto verrà accantonato a riserva.

Articolo 23

Distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire utili ai soci.

Articolo 24

Riserve

E' fatto divieto di distribuire le riserve durante la vita sociale.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Articolo 25

Organi societari

Sono organi della Società:

- a)- l'Assemblea Generale si Soci;
- b)- il Consiglio di Amministrazione;
- c)- il Collegio dei Sindaci
- d) il revisore legale
- e)- il Comitato dei Proviviri

a)- ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 26

Assemblea dei soci

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci. L'assemblea dei soci può essere sia Ordinaria che Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria, che deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni e, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, approva il Bilancio, nomina gli Amministratori ed i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, il Revisore dei Conti, determina il compenso dei Sindaci e del Revisore dei Conti, delibera sugli affari che il Consiglio di Amministrazione crederà opportuno di porre all'ordine del giorno, approva i regolamenti interni, delibera, conformemente rispetto a quanto sancito nello Statuto, circa la destinazione degli utili e la reintegrazione delle perdite risultanti dal Bilancio nonché sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci. L'assemblea Straordinaria delibera, invece, anche sulle modifiche dello Statuto societario, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, e su quant'altro è ad essa pertinente.

Articolo 27

Convocazioni

L'assemblea dei soci dovrà essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con un avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, inviato a ciascun Socio iscritto nel libro Soci, a mezzo di lettera raccomandata, posta certificata, o qualsiasi altro mezzo che possa asseverare l'effettivo ricevimento, spedita o consegnata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'invito dovrà anche contenere la data per l'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima. In difetto dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa comunque validamente costituita quando siano presenti, o rappresentati, tutti i Soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 28

Diritto di partecipazione assembleare

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea coloro che risultano iscritti nel libro Soci da almeno due mesi e che siano in regola con i versamenti dovuti alla Cooperativa a qualsiasi titolo, a norma dello Statuto o del Regolamento in vigore. Ogni Socio ha diritto a un voto.

Articolo 29

Prima e seconda convocazione

L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentino in proprio o per delega la maggioranza dei voti di tutti

i soci; in seconda convocazione è invece validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. L'Assemblea delibera in ogni caso a maggioranza dei soci presenti e rappresentati.

Articolo 30

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentino in proprio o per delega la maggioranza degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno un quarto degli aventi diritto al voto. Essa delibera in ogni caso a maggioranza dei soci presenti o rappresentati

Articolo 31

Delega alla rappresentanza

Poiché la Società si prefigge la più larga partecipazione attiva di tutti soci, auspica e promuove la presenza di tutti coloro che ne abbiano diritto ad ognuna delle riunioni assembleari. Ciascun socio, tuttavia, potrà rappresentare fino a tre soci, in caso di Assemblea Straordinaria, i quali si siano preventivamente dichiarati nell'impossibilità di prendere fisicamente parte all'Assemblea medesima. Ciascun socio potrà invece rappresentare solo un altro socio in caso si svolga una Assemblea Ordinaria. Il socio che, impossibilitato a prendere parte all'assemblea, ma che intenda comunque far valere le proprie volontà delegando a prendere decisioni in propria vece altro socio della Cooperativa, una volta appreso della convocazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 del presente Statuto, deve darne comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, attraverso la compilazione, la sottoscrizione autografa, e la consegna di un apposito modulo, in cui sia indicato il nome del socio a cui è fornita delega alla rappresentanza. La consegna del modulo in questione potrà avvenire secondo le più svariate modalità: brevi manu, tramite servizio postale, oppure anche a mezzo mail certificata, purché esso entri nella materiale disponibilità della Società Cooperativa almeno il giorno precedente fissato per l'Assemblea. Pervenuto il modulo di richiesta, e solo in tal caso, il socio delegato a rappresentare l'assente, riceverà dalla Società l'assenso al mandato, consistente in un tagliando che opportunamente esibito durante lo svolgimento dell'Assemblea gli darà diritto ad esprimere un voto multiplo.

Articolo 32

Convocazione assembleare da parte dei soci

L'Assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, viene convocata normalmente per iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o per delibera del Consiglio di Amministrazione. Essa, tuttavia, può essere convocata anche su richiesta di un numero di soci tale da rappresen-

tare almeno il 20% del capitale sociale. La richiesta dovrà essere presentata al Presidente del Consiglio di Amministrazione indicando gli argomenti che si desidera discutere. Le Assemblee potranno tenersi presso la sede della Cooperativa, oppure in qualsiasi altro luogo stabilito dal Presidente nell'avviso di convocazione, purché nel Comune di Livorno.

Articolo 33

Presidenza in Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di questi dal Consigliere più anziano. L'Assemblea elegge un segretario.

Articolo 34

Deliberazioni assembleari - Scrutinio segreto

Le deliberazioni che ottengono la parità di voti favorevoli e contrari si ritengono respinte; le nomine delle cariche si fanno obbligatoriamente utilizzando schede anonime, a scrutinio segreto.

b)- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 35

Definizione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di cinque consiglieri ed un massimo di nove membri. Gli amministratori, per essere eletti, debbono essere Soci ordinari, possessori di quota. I componenti dell'organo amministrativo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Articolo 36

Durata della carica - Rieleleggibilità

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e possono ricandidarsi, e quindi essere nuovamente eletti per più mandati consecutivi, senza alcun limite.

Articolo 37

Cauzione

Gli Amministratori non sono tenuti a prestare cauzione.

Articolo 38

Cariche

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere anche un Segretario, che potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio di Amministrazione, e in questo caso non ha diritto al voto.

Articolo 39

Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o

dal Vice-Presidente.

Articolo 40

Convocazione del Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato anche quando il Collegio Sindacale ne faccia richiesta, entro cinque giorni dalla richiesta medesima.

Articolo 41

Modalità di convocazione

La Convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta, nella modalità maggiormente formale, con lettera raccomandata a mano, inviata al domicilio dei singoli Consiglieri e dei Sindaci effettivi: in ogni caso l'avviso di convocazione con l'indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza consiliare deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione. La convocazione, tuttavia, può essere fatta anche tramite fax, e-mail, per telegramma, oppure con qualsiasi altro mezzo telematico messo a disposizione dalla moderna tecnologia, purché sia garantita la ricezione della convocazione stessa da parte di ciascun Consigliere.

Articolo 42

Adunanze del Consiglio

Sebbene ad ogni adunanza del Consiglio sia raccomandata la presenza di tutti i Consiglieri, ove alcuni di essi non possano essere presenti, le adunanze del Consiglio sono da considerarsi comunque validamente costituite quando sia presente la maggioranza degli Amministratori in carica; le relative deliberazioni, per essere valide, dovranno riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione deve curare che della adunanza sia redatto apposito Verbale, mediante cui si dia atto delle decisioni prese e di quant'altro ritenuto rilevante, anche su richiesta di un singolo Consigliere. Il "Verbale del Consiglio di Amministrazione", stilato almeno in duplice copia, dovrà quindi essere riletto, approvato e sottoscritto da tutti i membri del Consiglio presenti. Almeno una copia del Verbale del Consiglio di Amministrazione dovrà essere custodita agli atti della Società Cooperativa, una dal Segretario. Il Segretario dovrà altresì avere cura che le deliberazioni consiliari siano successivamente trascritte nell'apposito libro.

Articolo 43

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione Ordinaria e Straordinaria della Società, sicché ad esso compete decidere indistintamente su tutte le operazioni sociali, con esclusione di quelle che per inderogabile disposizione di legge, oppure per decisione statutaria, sono di esclusiva competenza dell'Assemblea. Escluse le attribuzioni ri-

servate per legge alla sua competenza, il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri oltre che al Presidente, anche ad uno o più Consiglieri. Senza derogare alla generalità dei poteri ad esso spettanti, il Consiglio di Amministrazione deve tra l'altro:

a)- compilare il Bilancio e sottoporlo nel tempo e nei modi prescritti dallo Statuto e dalla legge all'approvazione dei soci in Assemblea Ordinaria;

b)- decidere circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci, nonché le modalità per il versamento delle quote sottoscritte dai Soci ammessi;

c)- deliberare le convocazioni dell'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria;

d)- compiere tutte le operazioni finanziarie e di credito atte al raggiungimento degli scopi sociali;

e)- compiere nell'interesse della Società qualsiasi atto od operazione, in relazione allo scopo sociale e tutto quanto non sia tassativamente riservato alle decisioni dell'Assemblea;

f)- deliberare il Regolamento di gioco e di utilizzo delle strutture della Società;

g)- nominare, sospendere e revocare Direttori od altro personale dipendente e stabilirne le relative mansioni;

h)- stabilire, per ciascun esercizio sociale l'importo della tassa di ammissione per i nuovi Soci, tenendo conto, oltre che delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo Bilancio approvato, anche della svalutazione monetaria intervenuta dalla data di costituzione della Cooperativa;

i)- adottare dei provvedimenti disciplinari nei confronti sia dei Soci che dei familiari dei Soci, oltre che nei confronti dei frequentatori della Scuola Tennis e nei confronti di tutti coloro che a qualsiasi titolo accedano alle strutture della Cooperativa, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento interno.

l)- nominare tra i soci dei collaboratori esterni al Consiglio di Amministrazione, individuati secondo le attitudini mostrate, ai quali delegare senza la corresponsione di alcun compenso, alcune precipue attività collaterali, quali ad esempio l'organizzazione di eventi, la ricerca di partner esterni, l'effettuazione di ricerche di mercato, la risoluzione di problematiche minori di manutenzione, l'implementazione telematica, attività ricreative, sociali, etc. etc.

Articolo 44

Sede delle adunanze consiliari

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di regola nella Sede Sociale o in altro luogo designato nell'avviso di convocazione.

Articolo 45

Rappresentanza sociale

La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in

giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso che siano stati nominati, ai Consiglieri delegati separatamente.

c)- COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Articolo 46

Composizione - Nomina

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, essi restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea Ordinaria provvede alle nomine dei componenti il Collegio Sindacale, effettivi e supplenti, determinando anche chi sia il Presidente e fissa l'emolumento annuo da corrispondere ai Sindaci effettivi. Il Collegio Sindacale provvede alla sorveglianza ed al controllo della Società a norma di legge ed ha tutti i compiti ed i doveri attribuitigli dal vigente Codice Civile. Il controllo contabile è svolto da un Revisore Legale o da una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il competente Ministero. Il Revisore Legale è nominato dall'assemblea di soci e resta in carica tre anni. Il Revisore Legale:

- a) verifica con periodicità, almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- c) esprime, con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, se redatto. Al revisore legale si applicano le disposizioni degli art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

La società può stabilire di affidare il controllo contabile al collegio sindacale, in tal caso il Collegio Sindacale deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il competente Ministero.

d)- COMITATO DEI PROBIVIRI

Articolo 47

Costituzione - Attribuzioni

Il Comitato dei Proviviri è costituito da tre soci purché non dipendenti della Cooperativa. Uno di essi sarà nominato dall'Assemblea, un altro dal Consiglio di Amministrazione in carica, ed il terzo d'accordo fra i primi due così nominati e, in difetto di accordo, dall'Assemblea dei Soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non hanno diritto ad indennità o retribuzione. Qualora per morte, per dimissioni o per altra causa, venisse a cessare dalla carica uno dei Proviviri, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere, insieme al Collegio Sindacale se sussistente, a surrogare il mancante sino alla riunione della successiva Assemblea. Il collegio dei proviviri provvede a designare al suo interno il presidente del collegio con potere di rappresentanza. La funzione del collegio dei proviviri è quella di controllare

il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei soci e degli organi sociali. Il collegio dei probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'assemblea dei soci. Il collegio dei probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina secondo equità, in via irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio parere, avente funzione consultiva, al consiglio di amministrazione che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Articolo 48

Giudizio sui provvedimenti disciplina

Il Comitato dei Probiviri è inoltre competente a decidere, con le modalità che saranno precisate dal Regolamento interno, sui reclami dei Soci e dei familiari dei Soci avverso i provvedimenti disciplinari erogati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 49

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra isoci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nella quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto di tre arbitri, tutti nominati dal presidente della camera arbitrale presso la camera di commercio ove ha sede la cooperativa, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provvede nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina e deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

TITOLO V

PROROGA - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA COOPERATIVA

Articolo 50

Scioglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause indicate dall'art. 2484 del Codice Civile, esclusa quella di cui al numero 4, nonché per la perdita del capitale sociale. Lo scioglimento si verifica inoltre nei casi previsti dagli articoli 2545 terdecies e 2545 septiesdecies c.c., nonché per il venir meno del numero minimo dei soci come previsto per legge qualora tale circostanza si protragga per oltre un anno. In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria dei soci determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico, o più liquidatori.

Articolo 51

Patrimonio sociale residuo

In caso di scioglimento della Cooperativa il patrimonio sociale residuo, previo il rimborso ai Soci del Capitale al suo valore nominale, deve essere destinato ad associazioni o società sportive non aventi finalità di lucro.

Articolo 52

Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i Soci.

Articolo 53

Fusione - Trasformazione- altre operazioni straordinarie

Nei casi diversi dallo scioglimento, e quindi fusioni, trasformazioni, ecc, il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 5 della legge n. 59 del 30/01/1992.

Articolo 54

rinvii

Per quanto non è prescritto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia ed alle norme in tema di società a responsabilità limitata ove compatibili.

FIRMATO: Giorgio ROMANO
ANNAMARIA MONDANI